



CONFINDUSTRIA
Bergamo

News

06 Aprile 2021

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
TERRITORIO
DIREZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Covid19. Ultimi provvedimenti

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[dl_01_04_2021_n_4...](#)
[ordinanza_Ministe...](#)
[Confindustria_DL_...](#)

Con il **DL del 1° aprile scorso n. 44**, il Governo ha **prorogato sino al 30 aprile il DPCM 2 marzo 2021**, fatto salvo quanto diversamente disposto dal DL stesso. In particolare, per quanto di interesse, si segnala che dal 7 aprile al 30 aprile ai territori che si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.

All'art. 3 del DL in commento viene introdotto il c.d. “ **Scudo penale** ” per la somministrazione dei vaccini: “ *Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (ndr Omicidio colposo e Lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.*”

L'art. 4 prevede altresì **l'obbligo vaccinale per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1 comma 457 L. 178/2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per tali categorie che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Per tali soggetti sono previste regole stringenti e tempistiche ridottissime per le prenotazioni dei vaccini, nonché importanti conseguenze in caso di mancata ottemperanza, per le quali si rinvia all'attenta lettura dell'art. 4 in commento.

Per un primo approfondimento critico di Confindustria sulle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 di cui sopra, si veda in allegato.

Con **Ordinanza 2 aprile 2021** adottata dal Ministero della salute e in vigore dal 7 aprile e fino al 30 aprile, vengono prorogate le misure già previste con ordinanza dello scorso 30 marzo 2021, regolante l'ingresso in Italia dagli **Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo e del 13 febbraio per i viaggiatori provenienti dal Brasile** (vd. [news](#)) .

Agli spostamenti da e per **l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele** si applica la disciplina per i Paesi all'elenco C dell'allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, come integrata dall'ordinanza del 30 marzo scorso; per il Tirolo, tuttavia, il periodo di isolamento fiduciario al rientro è pari a 14 giorni (anziché 5).